

Attività di estetica (Codice ISTAT 93.02.3)

Descrizione

Il settore dell'estetica è attualmente normato dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista - e, relativamente alla sola Regione Piemonte, dalla Legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 - Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

Secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 1/1990, l'attività di estetista raggruppa tutte quelle prestazioni e quei trattamenti che vengono eseguiti sulla superficie del corpo umano, con lo scopo, esclusivo o prevalente, di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

L'esercizio dell'attività di estetista può essere svolto sia attraverso tecniche manuali sia mediante utilizzo di specifici apparecchi elettromeccanici per uso estetico (di cui all'elenco allegato precitata norma), nonché con l'applicazione di specifici prodotti cosmetici come definiti dalla legge 11 ottobre 1968, n. 713.

Sono invece espressamente escluse dall'attività di estetista tutte quelle prestazioni aventi una specifica ed esclusiva finalità di carattere terapeutico.

Per poter esercitare l'attività di estetista occorre essere preventivamente in possesso di specifici requisiti professionali, la cui sussistenza deve essere accertata dalla Camera di commercio di competenza, la quale ha anche il compito, accertata la presenza dei requisiti, di rilasciare il Certificato di abilitazione professionale.

Ulteriormente, l'attività di estetista può essere esercitata solo dopo aver presentato al Comune apposita Dichiarazione di inizio attività e, trascorsi almeno 30 giorni da tale momento, aver inviato comunicazione relativa all'effettivo inizio dell'attività.

L'attività di estetista può essere svolta sia presso il domicilio dell'esercente sia presso un'apposita sede designata dal committente, a condizione che i locali rispondano ai requisiti igienico-sanitari e alle eventuali altre norme previste dal regolamento comunale.

In nessun caso è invece ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

Solarium

Per l'esercizio della specifica attività di solarium (a tutti gli effetti ricompresa nella più generale attività di estetica) si deve inoltre fare riferimento al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 aprile 2003, n. 6/R "Regolamento regionale delle Attività di solarium", tranne che per quanto successivamente modificato dalla sentenza del TAR Piemonte del 23 giugno 2004, n. 1160, concernente l'annullamento della parte di normativa relativa ai corsi professionali provinciali (nello specifico l'articolo 11) per l'esercizio di tale specifica attività.

Certificato di abilitazione professionale

L'abilitazione professionale all'esercizio dell'attività di estetista è prevista e normata dall'articolo 3 della legge 1/1990, e si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:

- a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;
- b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;
- c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un'impresa di estetista. accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b).

Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).

Per quanto concerne l'ammissione ai corsi di formazione professionale di estetica della durata di 300 ore (di cui al precedente punto b), questa è subordinata all'ottenimento dell'attestazione, da parte della Commissione provinciale per l'artigianato, del periodo di lavoro svolto in un'impresa di estetista, limitatamente ai percorsi formativi di cui all'art. 3 commi b) e c) della legge 1/90.

In base al regolamento approvato dalla Commissione provinciale dell'artigianato presso la Camera di commercio di Torino, con delibera del 15 febbraio 2000, possono accedere a tale corso di formazione teorica, coloro che abbiano svolto un'attività lavorativa secondo quanto appresso specificato:

Soggetti	Requisiti
Collaboratori (familiari coadiuvanti), titolare o socio prestatore d'opera in società anche non artigiana, dipendenti di 2° e 3° livello	3 anni svolti nel quinquennio precedente la presentazione della domanda
Dipendenti di 4° livello	2 anni + 2 anni di 3° livello
Apprendisti	4 anni + 1 anno di 3° livello

I periodi svolti in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano, ai fini della verifica del periodo lavorativo svolto, purché non separati da interruzioni superiori ad 1 anno.

Relativamente alla documentazione da allegare alla domanda, la sopracitata Commissione provinciale per l'artigianato richiede quanto segue:

- per collaboratori e soci prestatori d'opera in società artigiane: la dichiarazione del titolare o del socio qualificato relativamente alle mansioni svolte;
- per i soci di società non artigiane: la dichiarazione del direttore tecnico oltre l'iscrizione all'INAIL;
- per i dipendenti: la fotocopia del libretto di lavoro con esibizione dell'originale in visione; nel caso il libretto di lavoro non dovesse recare i livelli di inquadramento sarà necessario allegare le copie delle buste paga o, in alternativa, dei modelli O1M (sempre con originali in visione).

La domanda atta all'accertamento di tali requisiti per l'ammissione ai corsi professionali va compilata su un apposito modello che deve essere sottoscritto, con firma semplice, da parte del richiedente (esibendo direttamente allo sportello o allegando fotocopia di un documento di identità valido) e previa apposizione della necessaria marca da bollo.

Parimenti, l'accertamento dei requisiti tecnico-professionali atti allo svolgimento dell'attività di estetista e il conseguente rilascio della Certificazione di abilitazione professionale compete alla Camera di commercio.

Riconoscimento requisiti ante legge 1/90

Per i titolari e i soci di imprese già operanti nel settore dell'estetica alla data di entrata in vigore della legge 1/90 (20 gennaio 1990), l'abilitazione professionale si ritiene, di fatto, acquisita, con l'unica condizione che l'attività stessa risulti esercitata da almeno due anni.

L'abilitazione professionale di estetista è considerata conseguita anche da coloro i quali risultino in possesso di attestati o diplomi di estetista rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali espressamente autorizzati e riconosciuti dagli organi dello Stato e delle regioni.

L'articolo 8 della legge 1/90 reca ulteriori norme relativamente al conseguimento dell'abilitazione professionale da parte di soggetti con specifiche caratteristiche, che possono eventualmente integrare i requisiti già posseduti con specifici corsi professionali.

Materie di insegnamento

Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico devono essere previste le seguenti:

- cosmetologia;
- nozioni di fisiologia e di anatomia;
- nozioni di chimica e di dermatologia;
- massaggio estetico del corpo;
- estetica, trucco e visagismo;
- apparecchi elettromeccanici;
- nozioni di psicologia;

- cultura generale ed etica professionale.

Iscrizione all'Albo delle imprese artigiane

In base a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 1/90, chiunque intenda esercitare l'attività in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è tenuto ad iscriversi all'Albo provinciale delle imprese artigiane secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla medesima legge n. 443/1985.

Per poter procedere all'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane è necessario che l'abilitazione professionale sia posseduta, per quanto riguarda le ditte individuali, dal suo titolare.

Per quanto attiene le società, la Commissione provinciale per l'Artigianato presso la Camera di commercio Torino, a parziale deroga di quanto previsto dalla legge 1/90 (che dispone che tutti i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista debbano essere in possesso dell'abilitazione professionale), ritiene sufficiente l'abilitazione di un solo socio, applicando la condizione richiesta dalla legge 1/90 limitatamente ai soci che svolgono tutte le mansioni previste dall'attività di estetista in modo professionale.

All'atto di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane da parte di società, dovranno pertanto essere indicate, per ciascun socio prestatore d'opera, le mansioni effettivamente svolte, ed esibendo il relativo certificato di abilitazione professionale limitatamente ai soci che svolgono tutte le mansioni inerenti l'attività di estetista.

Semplificazioni amministrative

In base alle disposizioni del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con la legge 2 aprile 2007, n.40, l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, risulta essere soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività (DIA), da presentare allo sportello unico del Comune, laddove esiste, o al Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.

Tale DIA deve specificare che si intende iniziare l'attività di estetista, i locali presso i quali l'attività verrà esercitata, che si è in possesso dell'abilitazione professionale, che i locali ove la stessa attività verrà esercitata risultano a norma secondo le disposizioni dei regolamenti comunali, e indicando infine le generalità del responsabile tecnico.

Oltre alla DIA amministrativa si rende parimenti necessario presentare al Comune una Dichiarazione di inizio attività di tipo sanitario, nella quale si autocertifica che i locali sono a norma e che rispettano quanto previsto, in termini igienico-sanitari, dai vigenti regolamenti comunali.

Ulteriormente, l'attività non può essere subordinata al rispetto del criterio della distanza minima o di altri parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale.

Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.

Percorso da seguire per avviare l'attività

- verifica del possesso dei requisiti professionali e richiesta del Certificato di Abilitazione Professionale da parte del titolare della ditta individuale o dei soci di società;
- presentazione al Comune della DIA amministrativa e di quella sanitaria;
- domanda di iscrizione all'AIA (Albo Imprese Artigiane) in caso di impresa artigiana individuale e societaria, allegando copia delle DIA presentate al Comune, e contestuale comunicazione di inizio attività al Comune;
- domanda di iscrizione al RI (Registro Imprese) /REA (Repertorio Economico Amministrativo), in caso di impresa individuale non artigiana, allegando copia delle DIA presentate al Comune, e contestuale comunicazione di inizio attività al Comune;
- denuncia di inizio attività all'Ufficio IVA e all'INAIL.

Per potersi iscrivere all'Albo delle Imprese Artigiane è necessario che l'abilitazione professionale sia possedute:

- per le ditte individuali dal titolare;
- per le società la Camera di Commercio di Torino ritiene sufficiente la qualificazione di un solo socio, applicando le condizioni richieste dalla legge 1/90 ai soli soci che svolgano tutte le mansioni previste dall'attività di estetista in modo professionale.

La legge 1/90 prevede infatti che tutti i soci e i dipendenti che esercitino professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale.

All'atto di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane da parte di società sarà dunque necessaria l'indicazione delle mansioni effettivamente svolte da ciascun prestatore d'opera.

Autorizzazione amministrativa

Con l'introduzione delle semplificazioni amministrative non è più previsto il rilascio dell'Autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività, sostituita dalla sola presentazione della DIA e dalla successiva comunicazione (dopo non meno di 30 giorni dalla presentazione della DIA stessa), di una semplice comunicazione di effettivo inizio dell'attività; tale ultima comunicazione può anche essere inviata via fax.

Attività mista di estetista e parrucchiere

L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dalla legge quadro sull'artigianato.

In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalle rispettive attività.

Vendita di prodotti cosmetici

L'articolo 7 della legge 1/90 dispone che le imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 luglio 1971, n. 426.

Normativa di riferimento

- legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista (Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1990, n. 4)
- Legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 - Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Bollettino Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 53)
- D.P.G.R. 4 novembre 1999, n. 78 - Prime indicazioni tecnico - operative per l'esecuzione di attività di solarium (B.U. Piemonte 10 novembre 1999, n. 45)
- D.P.G.R. 7 aprile 2003 n. 6/R - Regolamento regionale delle attività di solarium (B.U. Piemonte 17 aprile 2003, n. 16)
- Legge n. 443 del 1985 - Legge quadro per l'artigianato.
- Legge 11 ottobre 1986, n. 713 - Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici (Supplemento Ordinario alla G.U. n. 253 del 30 ottobre 1986).

Fonti di informazione

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino
Palazzo Affari
Via San Francesco da Paola 24
10123 Torino
Tel. 011/5716405/6/7
Fax. 011/5756404
e-mail: urp@to.camcom.it
www.to.camcom.it